

Se l'allegato 11 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 <sup>(1)</sup>, non sia invalido in quanto in contrasto con l'art. 24 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario <sup>(2)</sup> nella misura in cui porta a considerare come di origine Corea un apparecchio televisivo ricevitore fabbricato in Polonia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) con decisione 18 novembre 2005, nel procedimento Società Vestel France contro Administration des Douanes et Droits Indirects**

**(Causa C-448/05)**

(2006/C 48/32)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con decisione 18 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 dicembre 2005, nel procedimento Società Vestel France contro Administration des Douanes et Droits Indirects, la cour d'appel de Paris ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 <sup>(1)</sup>, non sia invalido per contrarietà all'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, in quanto porta a considerare come originario della Cina un apparecchio ricevente per la televisione fabbricato in Turchia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 302, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 19 dicembre 2005**

**(Causa C-452/05)**

(2006/C 48/33)

*(lingua processuale: il francese)*

Il 19 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non essendo in grado di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in ragione di un'erronea applicazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane <sup>(1)</sup>;
2. condannare il Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il Lussemburgo ha indicato nel 1999 che, anziché applicare un trattamento più rigoroso a tutti gli impianti di trattamento presenti nel suo territorio, esso sceglieva di basarsi sull'art. 5, n. 4, che implica una valutazione complessiva del livello di riduzione dell'azoto e del fosforo per tutti gli agglomerati lussemburghesi.

Tuttavia, secondo le ultime informazioni relative alla percentuale di riduzione complessiva del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento ricevute dal Lussemburgo, le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 4, non erano soddisfatte.

Pertanto, la Commissione deve rilevare che le autorità lussemburghesi non hanno dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo di azoto e di fosforo raggiunga almeno il 75 % per ciascuno dei due parametri; di conseguenza, le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 4, non sono soddisfatte.

<sup>(1)</sup> GU L 135, pag. 40.